

Rapporto di minoranza

numero

6663 R2

data

5 settembre 2012

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2012 presentata nella forma
elaborata da Giacomo Garzoli e cofirmatari per la modifica della Legge
sui campeggi del 26 gennaio 2004 (Installazione di bungalow nei
campeggi ticinesi: una necessità)
(v. messaggio 3 luglio 2011 n. 6663)**

1. BREVE PREMESSA

La principale motivazione a sostegno dell'iniziativa elaborata di Garzoli e cofirmatari, secondo il Consiglio di Stato, risiederebbe nel fatto che il lodevole atto parlamentare *«rappresenta un ulteriore passo nella direzione di rendere maggiormente attrattivi i campeggi ticinesi, che oggi, in un periodo di crisi, si trovano a far fronte alla concorrenza svizzera ed europea ad armi impari»*. Ad armi impari? Ma quali armi?

Per quanto attiene al territorio nazionale, mi risulta che gran parte delle orribili e precarie costruzioni che si vedono un po' ovunque oltre Gottardo all'interno dei campeggi, siano costruzioni standard prefabbricate, "volumi ibridi", ambigui, dal valore di poco superiore a quello di una baracca da cantiere. Vi è poi chi all'esterno della roulotte che staziona lì per sempre ti costruisce, così alla bell'e meglio, una veranda pure essa fissa. E si badi bene che gran parte di queste "baraccopoli" sono lì così, forse per caso, e non si sa mai bene chi abbia concesso le necessarie licenze, semmai sono state chieste!

Personalmente avrei preferito che da noi si legiferasse meglio mettendo i necessari paletti per la realizzazione di mini cellule abitative per vacanze, semplici costruzioni stabili che passassero al vaglio (per approvazione) del Dipartimento del Territorio, anche se questa possibile soluzione compromissoria non mi avrebbe comunque soddisfatto. Per quanto attiene poi alla nazione a noi più vicina, in particolare al sud, si sa che il loro magnifico e inimitabile territorio è pieno zeppo di abusi edilizi commessi e tutt'ora in atto, che vedono l'edificazione di palazzi e quartieri interi in zone non edificabili, che registrano il nascere come funghi di villaggi e ville milionarie a pochi passi dal mare.

2. CONCETTI DI CAMPEGGIO E DI BUNGALOW

A non averne dubbio, la parola "campeggio" sta ad indicare il vivere all'aperto, sotto una tenda, in roulotte o in camper, anche se queste due ultime alternative sono una palese estensione del significato originale dovute al mutar dei tempi.

Quindi, "campeggiare" significa vivere all'aperto sotto una tenda. Più moderna la parola inglese "camping", che vuol dire accampamento, campeggio.

Per contro "bungalow", altro termine inglese, significa un tipo di abitazione adottata dagli europei in India e largamente diffusa anche negli altri Paesi tropicali; costruzione generalmente a un sol piano, con ampia veranda sul davanti che protegga dal troppo sole. All'interno, il posto per uno o due letti, servizi igienici e cucinino/pranzo. La parola deriva dall'indostano "bangla", che significa bengalese.

3. OPPORTUNITÀ TURISTICA

Affermare, come si fa tra le righe del rapporto di maggioranza per bocca dell'ETT(?), che anche gli albergatori ticinesi vedrebbero di buon occhio questa metamorfosi dei campeggi che prevede l'acquisizione, seppur entro quel 30% della superficie già a loro disposizione per installazioni mobili, di spazi atti alla realizzazione di bungalow, è perlomeno fuorviante. Ad esempio, l'associazione HOTELLERIESUISSE Ticino ha ritenuto di non doversi pronunciare in merito, mostrando a mio avviso una evidente perplessità. Ma come potrebbe essere altrimenti? Nel Ticino l'offerta turistica in fatto di soggiorni di corta e media durata è sicuramente interessante e alla portata di tutti. Ci sono camere d'affitto temporaneo presso privati, vi sono Motel, pensioncine modeste e alberghi rispettosi dei canoni delle varie categorie. Inoltre, il settore alberghiero è palesemente in netto calo!

Nulla contro i campeggi e i loro fruitori, ma sostenere che questo sia un settore così importante per la nostra economia e credere che la costruzione di bungalow - che altro non sono che costruzioni fisse in un luogo ove sostare per qualche giorno - dovrebbe essere un fatto straordinario per gente particolare, a me pare eccessivo. Valore aggiunto? Aggiunto a cosa? Forse al paesaggio? I campeggiatori spesso e volentieri oltrepassano il confine nazionale e tornano in loco con ogni ben di Dio acquistato non certo qui da noi. Quindi prima di parlare di reali indotti ... Le opportunità turistiche sono altre e stanno di casa altrove; non certo nei campeggi.

4. CARATTERE DI PROVVISORIETÀ

Come si può constatare il termine "campeggio", o "camping" che dir si voglia, rivela chiaramente il carattere di provvisorietà della concessione che deve essere in tutto e per tutto realmente provvisoria e non ... provvisoria-stabile! Qual è il carattere di provvisorietà dei bungalow costruiti o montati all'interno di un campeggio? Risiede forse nel fatto che li vincola all'obbligo dello smontaggio in caso di cessazione definitiva d'esercizio? E quando ciò accadrebbe? Praticamente mai o solo nel caso che eventi particolari (frane, inondazioni o altre calamità) imponessero la chiusura della struttura per evidente pericolosità della zona.

Quindi i bungalow che verranno montati in caso di accettazione della revisione della legge rimarranno lì per sempre; si cambieranno i pezzi quando rovinati irrimediabilmente dall'usura e dal tempo, ma loro rimarranno in loco per sempre.

5. PALESE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Tutti dovrebbero conoscere la sorte toccata ai proprietari di rustici che si sono permessi di aggiungere una tettoia, un grill esterno o un localino di un paio di metri quadri a un bene immobile di scarso valore venale ma di grande valore affettivo, posto sotto tiro delle nostre autorità comunali, cantonali e federali. Senza entrare nel merito delle varie casistiche (ce ne sarebbe per tutti) vi mostro brevemente cosa è successo a un patrizio malcantonese

proprietario di un terreno che pareva dovesse diventare parzialmente edificabile (pianificazione intelligente proposta dall'arch. Tita Carloni e rigettata) e che invece è rimasto un podere di oltre 5'000 metri quadri. Il proprietario su questo terreno ha costruito in proprio una baracca in sostituzione di una esistente, per il deposito degli attrezzi (falciatrice, attrezzi agricoli, oggetti vari, un tavolo di un metro quadrato e due sedie), non avendo più altri beni in paese; per i servizi igienici si sarebbe fatto capo, come sempre, al ristorante del paese. Ma giunge l'ordine da parte del Municipio di inoltrare una "domanda a posteriori".

Come ben si evince dagli allegati che seguono, la "licenza edilizia a posteriori" è stata recentemente negata! Anche se basterebbe fare un giro nei pressi del "grande abuso" per vederne di tutti i colori.

Con questa logica, mi vien da dire che un bungalow nei pressi di un lago, di un fiume o di un bosco sarebbe benvisto, ma una baracca per i necessari attrezzi che permettano la gestione di un podere di 5'000 metri no!

Ogni ulteriore commento sarebbe superfluo.

6. CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto si invita il Gran Consiglio a non approvare il messaggio del Consiglio di Stato n. 6663 che prevede la modifica della Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004, segnatamente degli artt. 3, 4a (nuovo: installazioni fisse), 8 e 19.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Angelo Paparelli, relatore
Guerra



MUNICIPALITA' DI BEDIGLIORA
6981 BEDIGLIORA

Bedigliora, 7 agosto 2012

RACCOMANDATA

Egregio Signor

6900 Lugano

**Diniego della licenza edilizia per la domanda di costruzione a posteriori per la
posa di una casetta di legno - mappale 118**

IL MUNICIPIO DI BEDIGLIORA

- vista la domanda di costruzione del 14 maggio u.s. presentata dal Signor
- preso atto dell'opposizione del Dipartimento del Territorio rappresentato dai Servizi Generali del 30 luglio 2012 (incarto n. 80015).

Considerato come l'avviso cantonale no. 80015 del 30.07.2012 sia vincolante per il Municipio secondo la norma dell'art. 7 cpv. 2 LE:

con risoluzione municipale no. 4861 del 6 agosto u.s. ha deciso:

- 1) la licenza edilizia relativa alla domanda di costruzione a posteriori per la posa di una casetta di legno è negata;
- 2) contro la presente decisione è data facoltà di ricorso, entro 15 giorni dall'intimazione, al Consiglio di Stato - 6500 Bellinzona;
- 3) intimazione per lettera raccomandata a:
 - 6900 Lugano
 - Dipartimento del territorio - Servizi Generali - Viale Franscini 17 - 6501 Bellinzona

Voglia prender buona nota di quanto sopra e gradire i nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO DI BEDIGLIORA

il sindaco:

M. Piattini



la segretaria:

H. Andina

Allegato:

avviso cantonale e incarto domanda di costruzione

e-mail: comune.bedigliora@bluewin.ch • 6981 BEDIGLIORA •
TEL.: 091/608 11 28 • FAX: 091/608 25 22